



*Prefettura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Seconda - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

Caltanissetta, data del protocollo

AI Signori Sindaci dei Comuni della provincia di Caltanissetta

**LORO SEDI**

ALLE Commissioni Straordinarie per la gestione provvisoria dei  
Comuni di

**BOMPENSIERE**

**SAN CATALDO**

OGGETTO: Comune di Lanciano (CH) - Ordinanza cimiteriale.

Per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, si trasmette l'ordinanza sindacale n. 357 del 9 settembre 2019 adottata dal Sindaco del Comune di Lanciano relativa al servizio cimiteriale, trasmessa dalla Prefettura di Chieti lo scorso 17 settembre.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Signorelli)

Il Funzionario economico-finanziario  
(Falzone)



# COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI  
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 357 del 09-09-2019 **ORIGINALE**

**Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO CENTRO URBANO DI LANCIANO SALME CAMPOCOMUNE N. 9 E 11.**

### IL SINDACO

Premesso che, allo stato attuale, nei campi di inumazione del Cimitero Centro Urbano di Lanciano – Campo Comune n. 9 e n.11 sono presenti sepolture ultradecennali per cui ricorrono le condizioni per le esumazioni ordinarie;

Riscontrato che, con nota del 05.09.2019, la Società Anxanum Multiservizi Intercomunali Spa, ha comunicato che le salme sepolte nel campo comune n. 9 e n.11, elencate in allegato alla stessa nota, rientrano nelle condizioni di esumazioni ordinarie per le quali si chiede l'autorizzazione a procedere;

Visto il D.P.R. n. 285/1990 art. 82 che stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione;

Accertato che per le salme sepolte nel campo di inumazione di che trattasi sono trascorsi gli anni d'inumazione previsti dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 nonché dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Ritenuto necessario, per i motivi di cui sopra, procedere alle esumazioni ordinarie delle salme sepolte nel Campo Comune n. 9 e n. 11 del Cimitero Centro Urbano di Lanciano, al fine di liberare spazio per future inumazioni, a partire dalla data del 01.10.2019 al 30/04/2020 con proroga dal 01/10/2020 al 30/04/2021 per l'esumazione dei defunti in elenco nel caso in cui le operazioni di esumazione prevista non fosse conclusa;

Tenuto conto che il servizio cimiteriale ha già messo e metterà in atto ogni ulteriore strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati alle esumazioni sopra indicate;

- che le spese dell'operazione di esumazione, di raccolta dei resti mortali e della successiva eventuale tumulazione saranno a totale carico dei familiari del defunto, fatta eccezione per le salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale, vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.L. 31/08/1987 n. 359 convertito nella legge 29/10/1987 n. 440 del Capo XVI° del D.P.R. n. 285/1990;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/90;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 nonché la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;

Vista la L.R. 10 agosto 2012 n. 41, "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria" nella quale al Capo III, art. 26 sono regolate le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Lanciano, approvato con Delibera di C.C. del 28.07.2015, n. 49, in particolare l'art. 16 che demanda al Sindaco la regolazione delle esumazioni ordinarie;

Visto il D.Lgs. Testo Unico degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267 artt. 50 e 54;

#### ORDINA

- 1) alla Società Anxanum Multiservizi Intercomunali Spa, avente sede legale in Lanciano Via Vincenzo Bianco n. 6, nella persona del suo legale rappresentante, di provvedere, ai sensi del D.P.R. 285/90, con la massima cura, alle operazioni di esumazione ordinaria dei defunti sepolti nel Campo Comune n° 9 e n.° 11, così come da elenco allegato alla nota della stessa Società Anxanum datata 05/09/2019, a partire dal 01 ottobre 2019 al 30/04/2020, con possibilità di conclusione delle esumazioni in elenco non effettuata nel termine suddetto, nel periodo dal 01/10/2020 al 30/04/2021;
- 2) Nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;
- 3) L'area interessata alle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitata e protetta per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- 4) Sia redatto quotidianamente apposito verbale indicando le generalità e condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta), nonché i dati relativi alla sepoltura di nuova collocazione;
- 5) E' compito del caposquadra responsabile dell'unità di operai effossori stabilire, al momento dell'esumazione, quando "i resti trasformativi del cadavere" sono "resto mortale" o "resti ossei";
- 6) Per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

#### DISPONE CHE

- nel caso di incompleta mineralizzazione, constatata dagli operatori cimiteriali, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno essere inumati nuovamente per ulteriori anni 5;
- nel caso di completa mineralizzazione i resti mortali potranno:
  - ^ essere raccolti depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliarli per depositarle in cellette, o tombe o loculi in concessione posti all'interno del recinto del Cimitero. In questo caso le ossa debbono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990;
  - ^ essere consegnati agli aventi diritto per essere tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere presso i nostri servizi cimiteriali;
- il mancato interesse dei parenti circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi delle salme esumate s'intende come assenso al conferimento delle ossa presso l'ossario comune;
- i familiari di tutti i defunti riportati nell'allegato elenco potranno presentarsi presso gli uffici cimiteriali negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì per disporre sulla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti.

SI INFORMA

che i parenti interessati potranno presenziare alle operazioni di esumazione.

DISPONE ALTRESI'

- 1) Che la presente ordinanza venga notificata alla Società Anxanum Multiservizi Intercomunali Spa sede legale in Via Vincenzo Bianco n. 6 di Lanciano, nella persona del suo legale rappresentante;
- 2) Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
  - la pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale on line;
  - la pubblicazione sul sito web comunale [comune.lanciano.chieti@legalmail.it](mailto:comune.lanciano.chieti@legalmail.it) ;
  - l'esposizione all'ingresso del Cimitero Centro Urbano di Lanciano;
  - cartelli segnaletici apposti all'interno del Campo Comune n. 9 del Cimitero Centro Urbano di Lanciano, interessato alle operazioni di esumazione.

DISPONE

2) Che la presente Ordinanza venga trasmessa mediante posta certificata PEC, ai fini della sua esatta esecuzione ed ottemperanza a:


- a) Anxanum Multiservizi Intercomunali Spa: [fiaspa@larpec.com](mailto:fiaspa@larpec.com)
- b) ASL 02 Lanciano – Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP): [siesp.vasto@pecasl2abruzzo.it](mailto:siesp.vasto@pecasl2abruzzo.it)
- c) Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente del Comune di Lanciano [iezzi@pec.lanciano.eu](mailto:iezzi@pec.lanciano.eu)
- d) Comandante della Stazione Carabinieri di Lanciano [tch288@pec.carabinieri.it](mailto:tch288@pec.carabinieri.it)

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Chieti per la sua divulgazione [protocollo.prefch@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefch@pec.interno.it)

RENDE NOTO

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
DOTT. MARIO PUPILLO



Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 del D.L.vo n. 267/2000, per l'adozione del presente atto, a conclusione dell'attività procedimentale svolta.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Antonio IEZZI

